

COMIN. Non insisto.

PIOLTI DE BIANCHI. Desidero di fare una breve osservazione.

Gli articoli 2, 3, 4 riguardano la somma e il modo di riparto delle pensioni da accordarsi. Mi pare che ci sia qualche salto, da cui potrebbe risultare una insufficiente equità di trattamento.

Per la vedova sola si propongono 400 lire; se ha figli lire 1000, ne abbia uno o parecchi. La pensione ritorna a 400 lire, quando i figli abbiano raggiunta l'età maggiore, senza dire se basti l'abbia raggiunta uno, o debbano raggiungerla tutti. Ciò mi ha suggerito di proporre un riparto proporzionale, ed una redazione più concisa di questi articoli, che avrei formulato in questo modo:

« Art. 2. Per la vedova la pensione sarà vitalizia, di annue lire 400, ma cesserà nel caso che essa passi a seconde nozze.

« Art. 3. Pei figli la pensione durerà sino alla maggiorità, e sarà per ciascuno di annue lire 200.

« Art. 4. Le pensioni spettanti alla vedova ed ai figli d'una stessa famiglia, non potranno non oltrepassare cumulativamente la somma di lire 1000. »

MACCHI, *relatore*. Non erano sfuggite alla Commissione le considerazioni ora fatte dall'onorevole Piolti de Bianchi; ma per altre ragioni che ora qui sarebbe troppo lungo di svolgere, avea persistito nella sua dizione.

Però, se alla Camera piace, non ho difficoltà a dichiarare a nome della Commissione che essa accetta l'emendamento dell'onorevole Piolti; tanto è grande il desiderio che essa ha di venirne a capo.

*Voci*. Ai voti!

PRESIDENTE. Se ne dà lettura:

« Art. 2. Per la vedova sarà vitalizia di annue lire 400, ma cesserà nel caso che essa passi a seconde nozze.

« Pei figli la pensione dura sino alla maggiorità e sarà per ciascuno di lire 200.

« Le pensioni spettanti alle vedove ed ai figli di una stessa famiglia, non potranno mai oltrepassare cumulativamente la somma di lire 1000. »

Metto ai voti, come costituente un articolo solo, quest'emendamento dell'onorevole Piolti de' Bianchi, accettato dalla Commissione e dal Ministero.

(È approvato.)

« Art. 3...

*Voci*. Il terzo e il quarto diventano inutili.

PRESIDENTE. Rimangono soppressi gli articoli terzo e quarto.

Debbo mettere ai voti l'articolo 3 proposto dall'onorevole Berteà, che è in questi termini:

« Il Governo determinerà con regolamento le norme per constatare la verifica del fatto di cui all'articolo 1. »

La Commissione lo accetta, ed in conseguenza lo metto immediatamente ai voti.

(È approvato.)

« Art. 5. La presente legge avrà effetto dal primo gennaio 1867. »

COMIN. Io prego la Camera di scusarmi, ma credo mio dovere di sottoporle alcune considerazioni.

L'epidemia colerica è cominciata in Italia nel 1865...

*Diverse voci*. Nel 35.

COMIN. Voglio dire che è cominciato il periodo colerico nel quale ancora ci troviamo. In questo periodo molti medici hanno prestato l'opera loro, ed alcuni sono morti facendo il loro dovere onoratamente. Ora io domando se è giusto che una legge, la quale si fa oggi per riparare ad ingrate dimenticanze, non debba anche contemplare le persone morte nel principio di quest'epidemia.

Io quindi propongo che in luogo di dire « dal primo gennaio 1867, » si dica: « dal primo gennaio 1865, » perchè è la stessa epidemia.

*Una voce*. Ma la legge non deve aver effetto retroattivo.

COMIN. Lo ha già in questa stessa legge, perchè incomincierebbe ad aver forza dal primo gennaio 1867. Del resto, per non spaventare l'onorevole ministro delle finanze, il quale mi pare già troppo spaventato da questa legge, gli dirò che questi morti sono pochissimi. In tutta l'epidemia di Napoli non sono morti che due medici, e notate che non avevano nè moglie, nè figli; stia adunque tranquillo il signor ministro delle finanze, e non mi contrasti quest'emendamento.

*Voci*. Ai voti! Ai voti!

PEPOLI. Faccio osservare all'onorevole Comin che non è già il presidente del Consiglio, ministro delle finanze, che debba essere impaurito di questa proposta, sono le provincie sulle quali voi oggi fate ricadere questo carico. Francamente io non so come noi possiamo imporre quest'onere alle provincie. Io credo che bisogna andare molto a rilento. Ond'è che io mi oppongo risolutamente, e prego la Camera di respingere quest'emendamento dell'onorevole Comin.

*Voci*. Ai voti! ai voti!

COMIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

COMIN. Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Comin, ella è un po' irrequieto per troppa filantropia. (*Si ride*)

Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata.)

L'onorevole Comin ha facoltà di parlare per un fatto personale.

COMIN. Mi ha sorpreso che l'onorevole Pepoli neghi a me di contare sopra la filantropia delle provincie, egli che poco prima aveva contato sulla filantropia di tutta l'Italia...